COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.6.2016
COM(2016) 383 final

ANNEXES 1 to 6

ALLEGATI

della

Proposta di raccomandazione del Consiglio

sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente

ALLEGATO I

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a) *qualifica:* risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;

b) *sistema nazionale delle qualifiche:* complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che raccordano l'istruzione e la formazione con il mercato del lavoro e la società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale di qualifiche;

c) *quadro nazionale delle qualifiche:* strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici; esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;

d) *qualifica internazionale:* certificato, diploma, laurea o titolo rilasciato da un organismo internazionale (o un organismo nazionale accreditato da un organismo internazionale) e utilizzato in più di un paese, che include i risultati dell'apprendimento basati sulle norme elaborate da un organismo, organizzazione o impresa a livello internazionale;

e) *qualifica settoriale internazionale:* qualifica internazionale pertinente a un settore di attività economica, elaborata da un'organizzazione settoriale internazionale o da un'impresa che opera a livello internazionale;

f) *risultati dell'apprendimento*: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento;

g) *conoscenze:* risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, *teorie* e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. All'interno del quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;

h) *abilità:* capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti la manualità e l'uso di metodi, materiali, strumenti);

i) *responsabilità/autonomia:* nel contesto del quadro europeo delle qualifiche, capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile;

j) *convalida dell'apprendimento non formale e informale:* processo di conferma, da parte di un organismo autorizzato, dell'acquisizione di un risultato dell'apprendimento misurato in relazione a uno standard appropriato, articolata nelle seguenti quattro fasi distinte: individuazione, mediante un colloquio, delle esperienze specifiche dell'interessato; documentazione per rendere visibili le esperienze dell'interessato; valutazione formale di tali esperienze; e certificazione dei risultati della valutazione, che può portare a una qualifica parziale o completa;

k) *riconoscimento formale dei risultati dell'apprendimento:* processo in base al quale un'autorità competente conferisce uno status ufficiale a risultati dell'apprendimento acquisiti a fini di studi ulteriori o di occupazione, mediante i) attribuzione di qualifiche (certificati, diplomi o titoli), ii) convalida dell'apprendimento non formale e informale, iii) riconoscimento di equivalenza o di crediti o concessione di deroghe;

l) *crediti:* unità che dimostrano che una parte della qualifica, costituita da un insieme coerente di risultati dell'apprendimento, è stata valutata e convalidata da un organismo autorizzato, secondo una norma concordata; i crediti sono concessi da organismi competenti quando il soggetto ha conseguito i risultati di apprendimento definiti, comprovati da opportune valutazioni; i crediti possono essere espressi con un valore quantitativo (ad esempio crediti o unità di credito), che indica il carico di lavoro ritenuto necessario affinché un soggetto-tipo consegua i risultati di apprendimento corrispondenti;

m) *sistemi di crediti:* sistemi per il riconoscimento dei crediti. Essi possono comprendere tra l'altro equivalenze, esenzioni, possibilità di accumulare e trasferire unità/moduli, autonomia degli erogatori che possono personalizzare i percorsi nonché convalida dell'apprendimento non formale e informale;

n) *trasferimento di crediti:* processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.

ALLEGATO II

Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche (EQF)

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento[1] relativi alle qualifiche di tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche.			
	Conoscenze	Abilità	Responsabilità/autonomia
	Nel contesto dell'EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.	Nel contesto dell'EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).	Nel contesto dell'EQF, la responsabilità/autonomia è descritta come la capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile.
Livello 1 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 1 sono:	Conoscenze generali di base	Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/compiti semplici	Lavoro o studio, sotto supervisione diretta, in un contesto strutturato
Livello 2 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 2 sono:	Conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro o di studio	Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici	Lavoro o studio, sotto supervisione, con un certo grado di autonomia
Livello 3 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 3 sono:	Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni	Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi
Livello 4 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 sono:	Conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili ma soggetti a cambiamenti Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio

[1] Risultati dell'apprendimento: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono generalmente classificati in termini di "conoscenze, abilità e competenze". Nel contesto dell'EQF, queste ultime si limitano alla "responsabilità/autonomia" poiché i descrittori qui utilizzati rispecchiano dichiarazioni concordate tra gli Stati membri per l'applicazione della presente raccomandazione, che non corrispondono pienamente alle definizioni concettuali.

Livello 5* I risultati dell'apprendimento relativi al livello 5 sono:	Conoscenze teoriche e pratiche esaurienti e specializzate, in un ambito di lavoro o di studio, e consapevolezza dei limiti di tali conoscenze	Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti	Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri
Livello 6** I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono:	Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongono una comprensione critica di teorie e principi	Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio	Gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi
Livello 7*** I risultati dell'apprendimento relativi al livello 7 sono:	Conoscenze altamente specializzate, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originale e/o della ricerca Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza in un ambito e all'interfaccia tra ambiti diversi	Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare le conoscenze ottenute in ambiti diversi	Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili e che richiedono nuovi approcci strategici Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla pratica professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi
Livello 8**** I risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono:	Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'intersezione tra settori diversi	Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti	Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca

Compatibilità con il quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore

Il quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore fornisce descrittori per tre cicli concordati dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica delle aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ai titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.

* Il descrittore per il ciclo breve (collegato o integrato al primo ciclo), sviluppato dall'Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento di livello 5 dell'EQF.

** Il descrittore per il primo ciclo corrisponde ai risultati dell'apprendimento di livello 6 dell'EQF.

*** Il descrittore per il secondo ciclo corrisponde ai risultati dell'apprendimento di livello 7 dell'EQF.

**** Il descrittore per il terzo ciclo corrisponde ai risultati dell'apprendimento di livello 8 dell'EQF.

ALLEGATO III

Criteri e procedure per la referenziazione dei sistemi e quadri nazionali delle qualifiche al quadro europeo delle qualifiche

1. Le autorità competenti definiscono chiaramente e rendono pubbliche le responsabilità e/o le competenze giuridiche di tutti i pertinenti organismi nazionali che partecipano al processo di referenziazione.
2. Vi è una correlazione chiara e dimostrabile fra i livelli delle qualifiche nel sistema o quadro nazionale delle qualifiche e i descrittori dei livelli dell'EQF.
3. Il sistema o quadro nazionale delle qualifiche e le relative qualifiche si basano sul principio e sull'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e sono collegati alle disposizioni in materia di convalida dell'apprendimento non formale e informale e agli eventuali sistemi di crediti.
4. Le procedure per inserire le qualifiche nel quadro nazionale delle qualifiche o per descriverne la posizione nel sistema nazionale delle qualifiche sono trasparenti.
5. I sistemi nazionali di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione fanno riferimento al sistema o quadro nazionale delle qualifiche e sono conformi ai principi in materia di garanzia della qualità, come specificato nell'allegato IV della presente raccomandazione.
6. Il processo di referenziazione prevede l'accordo espresso dei pertinenti organismi di garanzia della qualità, attestanti che il rapporto di referenziazione è conforme alle pertinenti disposizioni e pratiche nazionali di garanzia della qualità.
7. Al processo di referenziazione partecipano esperti internazionali e i rapporti di referenziazione contengono una dichiarazione scritta relativa al processo stesso, redatta da almeno due esperti internazionali provenienti da due paesi diversi.
8. L'organismo o gli organismi nazionali competenti certificano la referenziazione all'EQF del sistema o quadro nazionale delle qualifiche. Gli organismi nazionali competenti pubblicano una relazione completa che descrive il processo di referenziazione con gli elementi che lo giustificano e tratta separatamente ciascuno dei criteri. La stessa relazione può essere utilizzata per l'autocertificazione nell'ambito del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore, conformemente ai criteri di autocertificazione ivi applicati.
9. Se possibile entro tre mesi dall'approvazione del rapporto di referenziazione o del suo aggiornamento, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti pubblicano i rapporti di referenziazione e forniscono le informazioni utili ai fini del confronto sui servizi web europei opportuni.
10. Una volta completato il processo di referenziazione tutti i nuovi certificati, diplomi o supplementi alle qualifiche rilasciati dalle autorità competenti dovrebbero contenere un chiaro riferimento, in base ai sistemi o quadri nazionali delle qualifiche, al livello appropriato dell'EQF.

ALLEGATO 4

Principi di garanzia della qualità per le qualifiche oggetto di referenziazione al quadro europeo delle qualifiche[2]

Occorre assicurare la garanzia della qualità per l'istruzione e la formazione professionale, l'istruzione superiore, l'apprendimento non formale e informale nel settore privato o le qualifiche internazionali oggetto di referenziazione all'EQF, al fine di aumentare la fiducia nella qualità e nel livello di queste forme di apprendimento. I principi di garanzia della qualità a livello europeo in materia di istruzione generale sono attualmente oggetto di discussioni nel contesto di ET 2020.

Fatte salve le disposizioni in materia di garanzia della qualità che si applicano alle qualifiche nazionali, **la garanzia della qualità delle *qualifiche* rapportate all'EQF:**

1. riguarda la progettazione delle qualifiche nonché l'applicazione dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento;
2. riguarda il processo di certificazione poiché assicura una valutazione corretta e attendibile conformemente a norme concordate e trasparenti, basate sui risultati dell'apprendimento;
3. consiste in meccanismi di feedback e procedure per un continuo miglioramento;
4. coinvolge tutti i portatori di interessi in tutte le fasi del processo;
5. si compone di metodi di valutazione coerenti, che associano auto-valutazione e revisione esterna;
6. è parte integrante della gestione interna, comprese le attività subappaltate, degli organismi che rilasciano le qualifiche rapportate all'EQF;
7. si basa su obiettivi, norme ed orientamenti chiari e misurabili;
8. è sostenuta da risorse adeguate;
9. comprende una valutazione sistematica e ciclica, condotta da enti di controllo esterni e basata almeno sui principi dei sistemi interni di garanzia della qualità correlati alle qualifiche, di cui al presente allegato;
10. implica la pubblicazione dei risultati della valutazione, resi accessibili anche per via elettronica a livello nazionale ed europeo.

Gli enti o le agenzie di controllo esterni di cui al punto 9 dovrebbero essere sottoposti ciclicamente a revisione esterna da parte delle autorità competenti. L'esito di tale revisione esterna, al di fuori del settore dell'istruzione superiore, dovrebbe essere pubblicamente disponibile per via elettronica tramite un registro europeo.

[2] Questi principi comuni sono pienamente compatibili con le norme e gli orientamenti europei (ESG) sulla garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore e con il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET).

ALLEGATO V

Principi per i sistemi di crediti connessi al quadro europeo delle qualifiche

L'EQF e i quadri nazionali delle qualifiche, se accompagnati da sistemi di crediti, offrono un migliore sostegno ai cittadini nei loro passaggi i) tra i vari livelli di istruzione e formazione, ii) all'interno di e tra diversi settori dell'istruzione e della formazione, iii) tra istruzione e formazione e il mercato del lavoro e iv) a livello sia nazionale che transfrontaliero. È opportuno che diversi sistemi di crediti, strettamente connessi ai sistemi e quadri delle qualifiche, funzionino insieme per sostenere le transizioni e agevolare la progressione.

A tal fine i sistemi di crediti collegati alla referenziazione delle qualifiche all'EQF dovrebbero essere conformi ai principi di seguito descritti.

1. È opportuno istituire sistemi di crediti per creare percorsi di apprendimento flessibili, a vantaggio dei singoli discenti.
2. Nel progettare ed elaborare le qualifiche, è opportuno avvalersi sistematicamente dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento e delle relative disposizioni in merito ai crediti, allo scopo di agevolare il trasferimento delle qualifiche o dei loro componenti e la progressione nell'apprendimento.
3. I sistemi di crediti dovrebbero facilitare il trasferimento dei risultati dell'apprendimento e la progressione dei discenti al di là dei confini istituzionali e nazionali.
4. I sistemi di crediti devono essere sostenuti da disposizioni esplicite e trasparenti di garanzia della qualità.
5. I crediti acquisiti da un soggetto dovrebbero essere documentati ed indicare i risultati dell'apprendimento conseguiti, il loro livello, il nome del competente istituto che attribuisce i crediti e, se del caso, il relativo valore dei crediti.
6. È opportuno creare delle sinergie tra i sistemi di cumulo e trasferimento dei crediti e le modalità di convalida dell'apprendimento non formale e informale, il cui funzionamento congiunto agevolerà e promuoverà il trasferimento dei crediti e la progressione dei discenti.
7. I sistemi di crediti andrebbero sviluppati e migliorati tramite la cooperazione tra i portatori di interessi a livello nazionale ed europeo.

ALLEGATO VI

Elementi indicativi riguardanti un formato comune per la pubblicazione elettronica di informazioni sulle qualifiche

DATI			**Obbligatorio / Facoltativo**
Titolo della qualifica			Obbligatorio
Settore*			Obbligatorio
Paese/regione (codice)			Obbligatorio
Livello dell'EQF			Obbligatorio
Descrizione della qualifica	a seconda dei casi:	Conoscenze	Obbligatorio
		Abilità	Obbligatorio
		Responsabilità/autonomia	Obbligatorio
	oppure:	Campo a testo libero per descrivere ciò che il discente dovrebbe conoscere, capire ed essere in grado di fare	Obbligatorio
Organismo che ha rilasciato la qualifica**			Obbligatorio
Unità di credito / quantità di lavoro nozionale necessaria al conseguimento dei risultati dell'apprendimento			*Facoltativo*
Processi interni di garanzia della qualità			*Facoltativo*
Ente di controllo esterno			*Facoltativo*
Altre informazioni sulla qualifica			*Facoltativo*
Fonte di informazione			*Facoltativo*
Collegamento con il relativo supplemento alla qualifica			*Facoltativo*
URL della qualifica			*Facoltativo*
Lingua delle informazioni (codice)			*Facoltativo*
Requisiti di ammissione			*Facoltativo*
Data di scadenza (se pertinente)			*Facoltativo*
Modalità per l'acquisizione della qualifica			*Facoltativo*
Correlazione con le occupazioni			*Facoltativo*

* Settore ISCED-F 2013.

** I dati minimi obbligatori sull'organismo che ha rilasciato la qualifica dovrebbero agevolare il reperimento di ulteriori informazioni sull'organismo stesso. Tali dati minimi sono costituiti dal nome dell'organismo che ha rilasciato la qualifica o, se del caso, dal nome del gruppo di organismi, corredato del relativo URL o recapito.